



VIA MAIL

Ifo Sì
Sito Sì

19.02.2024 -
News ddl
semplificazioni
AC 1640

4.1

**Ai Presidenti degli Ordini
dei farmacisti**

**Ai Componenti
il Comitato Centrale**

Loro Sedi

Si fa seguito alla news del 21.12.2023, relativa al disegno di legge recante delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria, per segnalare che il provvedimento, presentato alla Camera dei deputati in data 9 gennaio 2024, è stato assegnato alle Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e XII (Affari sociali) in sede referente lo scorso 8 febbraio.

Si rammenta che il disegno di legge, accogliendo le proposte avanzate dalla Federazione e condivise con le rappresentanze dei medici di medicina generale, introduce importanti semplificazioni in materia farmaceutica.

Di seguito un sintetico riepilogo delle disposizioni di principale interesse:

- è inserito nel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, l'art. 50-bis sulla dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci, prevedendo che il medico prescrittore procede alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni non a carico del SSN, **riportando almeno i dati relativi al codice fiscale del paziente, la prestazione e la data della prescrizione, nonché le informazioni necessarie per la verifica della ripetibilità e non ripetibilità dell'erogazione dei farmaci prescritti** (art. 7, comma 1);
- on riferimento agli stupefacenti, è prevista la modifica dell'articolo 45, comma 6-bis, del DPR 309/1990, sulla dispensazione dei medicinali inseriti nella sezione D della tabella dei medicinali, sostituendo "inseriti nella sezione D della tabella dei medicinali" con "**transitati dalla sezione A alla sezione D della tabella dei medicinali**" (art 7, comma 2); tale precisazione consente di circoscrivere l'applicazione dei formalismi richiesti dalla norma ai medicinali oggetto di una ricollocazione finalizzata a semplificarne il regime prescrittivo escludendola invece per quelli inseriti ex novo fin da subito nella sezione D;

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582

e-mail: posta@fofi.it - sito: www.fofi.it

- è proposta la modifica dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del R.D. 1706/1938, prevedendo che i farmacisti hanno l'obbligo di annotare sulle ricette che spediscono, la **data della spedizione ed il prezzo praticato esclusivamente nel caso di medicinali allestiti in farmacia** (art. 7, comma 3); tale modifica - tenuto anche conto di quanto precisato dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato 3322/2015) - interviene su una disposizione ormai superata e sostituita, per quanto riguarda i medicinali prodotti industrialmente, dalla successiva normativa adottata in attuazione delle direttive comunitarie (D.Lgs. 219/2006);
- è modificato l'**articolo 89, comma 4, del Dlgs 219/2006**, prevedendo che **“il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa ai medicinali disciplinati dal presente articolo il nominativo del paziente ovvero, su richiesta di quest'ultimo, il codice fiscale in luogo della menzione del nome e del cognome”** (art. 7, comma 4);
- sono inoltre introdotte le seguenti misure di **semplificazione dell'assistenza farmaceutica ai pazienti cronici**:
 - nella prescrizione di medicinali a carico del SSN per la cura di patologie croniche, il medico prescrittore può indicare nella ricetta dematerializzata ripetibile, sulla base del protocollo terapeutico individuale, la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell'arco temporale massimo di dodici mesi. Il medico prescrittore, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva, può inoltre sospendere, in ogni momento, la ripetibilità della prescrizione ovvero modificare la terapia (art. 8, comma 1);
 - al momento della dispensazione, il farmacista informa l'assistito circa le corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, in coerenza con quanto definito nel protocollo terapeutico individuale; il farmacista, nel monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica, qualora rilevi difficoltà da parte dell'assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, segnala le criticità al medico prescrittore per le valutazioni di competenza (art. 8, comma 2);
 - con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sono definite le ulteriori modalità applicative e le procedure informatiche necessarie per l'attuazione delle disposizioni in questione (art. 8, comma 3).

Sarà cura della Federazione fornire ogni utile aggiornamento sull'iter di approvazione parlamentare del provvedimento.

Cordiali saluti.

Roma, 19 febbraio 2024

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582

e-mail: posta@fofi.it - sito: www.fofi.it